



SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE POLITICHE
Jean Monnet

SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet"
PROTOCOLLO IN USCITA

DD n. 6 del 23/01/2015

Prot. N° 4292 del 23/01/2015
Titolo il Classe 8
Visto esecutore [firma]

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN SENO AI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO

IL DIRETTORE

Visto lo Statuto di Autonomia della Seconda Università degli Studi di Napoli, emanato con D.R. n. 171 del 24/02/2012 pubblicato in G.U. - serie generale - n. 59 del 10/03/2012 ed entrato in vigore il 25/03/2012;

Visto il Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 229 del 12/03/2012 e modificato con DD.RR. n. 447/12, n. 659/12 e n. 986/12;

Considerato che occorre procedere al rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno ai Consigli di Corsi di Studio

Visti inoltre gli artt. 122 e seguenti del citato Regolamento Elettorale;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa

Art. 1

Sono indette, *per i giorni 9 e 10 marzo 2015*, l'elezione per la designazione delle sotto indicate rappresentanze, in seno ai seguenti organi di Ateneo.

In particolare, sono da eleggere:

- a) *n. 7 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in Scienze Politiche;*
- b) *n. 2 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in Scienze del Turismo;*
- c) *n. 4 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in Scienze della Politica;*
- d) *n. 3 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in Scienze e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche;*
- d) *n. 2 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in Relazioni e Organizzazioni Internazionali.*

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DURANO IN CARICA DUE ANNI E SONO RIELEGGIBILI UNA SOLA VOLTA.

Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet"
Viale Ellittico n. 31- Complesso ex Poste -
81100 Caserta
T.: +39 0823 275201
F.: +39 0823 275267
E.: jean.monnet@unina2.it
www.jeanmonnet.unina2.it



Art. 2

Le votazioni avranno luogo il giorno 9 marzo 2015 dalle ore 9:30 alle ore 16:00 e il 10 marzo 2015 dalle ore 9:30 alle ore 12:30, presso il seggio elettorale all'uopo costituito con successivo provvedimento.

Art. 3

L'elettorato attivo spetta a coloro regolarmente iscritti al corso di studio (iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale) alla data delle votazioni.

L'elettorato passivo spetta agli anzidetti studenti che risultano regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi dell'ateneo (iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale), ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera h della legge 240/2010, alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.

Art. 4

Le liste degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono predisposte dalla segreteria amministrativa del Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet" sita in Viale Ellittico n. 31, Caserta. Le liste sono messe a disposizione di chi ha interesse presso il medesimo ufficio e pubblicate sul sito web di Ateneo, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni.

Gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo esclusi dalle liste possono proporre ricorso, entro 10 giorni dalla data della pubblicazione, al Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet", che decide entro i successivi 5 giorni.

Art. 5

Ogni elettore, per esercitare il diritto di voto, dovrà munirsi di un valido documento di riconoscimento e potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo dei nominativi da designare.

Art. 6

Le candidature devono essere contenute in liste. Il numero minimo di candidati da inserire nelle liste deve corrispondere al numero minimo di rappresentanti degli studenti da eleggere. Le liste possono prevedere un numero massimo di candidati corrispondente al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.

Le liste devono essere corredate dalle firme di almeno 20 elettori, assicurando che vi siano le firme per ciascuna delle categorie interessate (iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale);

I candidati devono indicare, nel modello predisposto della segreteria amministrativa del Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet": il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il corso di studio di appartenenza, il numero di matricola, l'anno di corso o l'anzianità di fuori corso. Al modello va allegata una fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento.

Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste per l'elezione nello stesso organo, a pena di esclusione da tutte le liste.

Ogni lista può essere contrassegnata da un simbolo e/o motto disegnato e/o scritto, riprodotto anche su supporto magnetico

La modulistica di cui sopra sarà in distribuzione, oltre che presso la segreteria amministrativa del Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet" anzidetto, anche sul sito web di ateneo (link elezioni)



Art. 7

Ciascuna lista e le dichiarazioni di candidatura devono essere presentate alla segreteria amministrativa del Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet" nelle ore di apertura al pubblico, entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di emanazione del bando che indice le elezioni.

Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della lista, nei termini di cui sopra, fa fede l'ora che la struttura accettante appone sulle liste dei candidati presentate.

Il presentatore della lista, che si identifica con lo studente che ha apposto la prima firma di appoggio alla lista stessa, può individuare, tra gli studenti che non sono candidati, un solo rappresentante di lista per ogni seggio, con l'esclusivo compito di presenziare allo svolgimento delle elezioni.

Coloro che intendono appoggiare la lista dei candidati devono apporre la firma di sostegno in presenza di un'unità di personale tecnico-amministrativo della segreteria amministrativa del Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet" ubicata a Caserta in Viale Ellittico n. 31, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di emanazione del bando che indice le elezioni e non oltre le ore 12:00 del trentasettesimo giorno successivo alla data di emanazione del bando che indice le elezioni (in ciascun giorno feriale dalle ore 9:00 alle 12:30 e alle ore 14:00 alle ore 15:30) esibendo un idoneo documento di riconoscimento.

Ciascuno studente può appoggiare la presentazione di una sola lista per ogni organo.

Art. 8

Al termine per la presentazione delle liste, si procede alla verifica delle stesse assegnando un numero ad ogni lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione.

Politiche "Jean Monnet". L'elenco delle liste di candidati ammesse alla competizione elettorale è pubblicato all'Albo del Dipartimento e sul sito web di ateneo (link elezioni).

Art. 9

Avverso errori od omissioni nelle liste dei candidati, di cui al precedente articolo, è ammesso ricorso, entro 48 ore dalla data di pubblicazione o di deposito delle liste, alla Commissione Elettorale Centrale che decide insindacabilmente entro le successive 24 ore.

Art. 10

Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio si procede alla proclamazione degli eletti, previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte della segreteria del dipartimento.

Il Dipartimento provvede alla pubblicazione dell'esito della proclamazione all'albo della propria Struttura.

Avverso le decisioni del Direttore del Dipartimento i legittimati attivi possono proporre ricorso alla Commissione Elettorale Centrale entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati elettorali. La Commissione Elettorale Centrale decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.

Entro sette giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il Direttore del Dipartimento provvede con apposito provvedimento alla nomina dei proclamati eletti.

Art. 11

La votazione, relativa a ciascuna elezione, è valida se vi avrà preso parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto.



Il mancato raggiungimento del quorum anzidetto comporta la possibilità di ripetere le operazioni di voto per una sola volta tra coloro che hanno ottenuto almeno un voto nella prima tornata.

Art. 12

Alla proclamazione degli eletti si perviene attraverso la seguente procedura:

- a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei vari seggi; a parità di lista si procede al sorteggio;
- b) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, e così di seguito, fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- c) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale di lista;
- d) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente;
- e) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze risulta eletto il candidato più giovane di età.

Art. 13

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate con D.R. n. 229 del 12/03/2012.

Art. 14

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo del Dipartimento nonché pubblicato sul sito web dell'ateneo (link elezioni).

Il Direttore
Prof. Gian Maria Piccinelli